

ATTI PARLAMENTARI

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXVII
n. 19

NOTA INFORMATIVA

**CONCERNENTE GLI ATTI DI INIZIATIVA RELATIVI
ALLA RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DI ULTERIORI
FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONO-
MIA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 116, TERZO COMMA,
DELLA COSTITUZIONE, TRASMESSI DALLE REGIONI
LIGURIA, LOMBARDIA, PIEMONTE E VENETO**

(Articolo 2, comma 1, quinto periodo, della legge 6 giugno 2024, n. 86)

*Presentata dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie
(CALDEROLI)*

Trasmessa alla Presidenza il 25 settembre 2024

PAGINA BIANCA

NOTA INFORMATIVA

**CONCERNENTE GLI ATTI DI INIZIATIVA RELATIVI
ALLA RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DI ULTERIORI
FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONO-
MIA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 116, TERZO COMMA,
DELLA COSTITUZIONE, TRASMESSI DALLE REGIONI
LIGURIA, LOMBARDIA, PIEMONTE E VENETO**

(Articolo 2, comma 1, quinto periodo, della legge 6 giugno 2024, n. 86)

Presentata dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie
(CALDEROLI)

PAGINA BIANCA

*Presidenza del Consiglio dei ministri*

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Nota del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 6 giugno 2024, n. 86, concernente gli atti di iniziativa trasmessi dalle Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, relativi alla richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Come noto, il 13 luglio 2024 è entrata in vigore la legge 26 giugno 2024, n. 86, volta a dare attuazione all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

La legge prevede che, prima dell'avvio del negoziato, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie debba informare dell'atto di iniziativa le Camere, oltre alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (art. 2, comma 1).

Nell'ambito dei principi generali, inoltre, all'articolo 1, comma 2, la legge prevede che l'attribuzione di funzioni relative a ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, relativamente a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all'articolo 117, primo comma, lettera *m*), della Costituzione.

Al riguardo, la legge opera una importante distinzione. Da un lato, indica espressamente le materie e gli ambiti di materie LEP, individuati dall'articolo 3, comma 3, per un totale di 14 materie, per le quali – prima di potere dare avvio ai negoziati - dovranno essere determinati LEP e relativi costi e fabbisogni standard.

Dall'altro lato, vi sono le rimanenti 9 materie e ambiti di materie non LEP, con riferimento ai quali l'articolo 4, comma 2, della legge n. 86 dispone che il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, può essere invece effettuato, secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 86.

Dunque, l'art. 2, comma 1, ultimo periodo, della legge stabilisce che, con riguardo agli atti di iniziativa deliberati dalle Regioni e trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, lo stesso



*Presidenza del Consiglio dei ministri*

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Presidente o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, prima dell'avvio del negoziato, debba informare dell'atto di iniziativa – oltre alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano – le Camere.

Informo quindi la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica che, a oggi, dopo l'entrata in vigore della legge n. 86 del 2024, le Regioni Veneto, Piemonte, Liguria e Lombardia hanno trasmesso al Governo richieste con cui propongono l'avvio del negoziato con riguardo a materie e ambiti di materie LEP e non LEP. Tale negoziato, allo stato dell'arte, è evidentemente consentito solo per le materie o ambiti di materie non LEP di cui sia stata fatta richiesta. Per le materie e ambiti materie LEP, i negoziati potranno essere avviati dopo la determinazione dei relativi LEP e costi e fabbisogni standard.

Ai fini dei negoziati, le richieste delle quattro Regioni riprendono iniziative già intraprese in precedenza.

In particolare:

- l'iniziativa della Regione Veneto (1° luglio 2024) è volta all'attribuzione di tutte e 9 le materie non LEP;
- la richiesta della Regione Liguria (8 luglio 2024) riguarda l'attribuzione di 6 materie non LEP: commercio con l'estero; protezione civile; previdenza complementare e integrativa; rapporti internazionali e con l'Unione europea; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; professioni;
- l'iniziativa della Regione Piemonte (10 luglio 2024) concerne 7 materie non LEP, ovvero: professioni; protezione civile; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; rapporti internazionali e con l'Unione europea della Regione; previdenza complementare e integrativa; commercio con l'estero; organizzazione della giustizia di pace;
- la richiesta della Regione Lombardia (25 luglio 2024) è, infine, finalizzata all'attribuzione di 8 materie non LEP, vale a dire: commercio con l'estero; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; previdenza complementare e integrativa; professioni; protezione civile; rapporti internazionali e con l'Unione europea; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Ricordo infine che, in ordine a tali richieste, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della legge n. 86 ai fini dell'avvio del



*Presidenza del Consiglio dei ministri*

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

negoziato tra Stato e singola Regione, ho provveduto a chiedere la preliminare valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell'economia e delle finanze, che deve pervenire entro 60 giorni dall'invio degli atti e, quindi, entro il 24 settembre 2024. Come noto, in base all'art. 2, comma 1, terzo periodo, della legge n. 86 del 2024, decorso il predetto termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie avvia comunque il negoziato.

Eventuali profili attinenti anche a materie o ambiti di materie LEP, che dovessero emergere nel corso dei negoziati, saranno stralciati per essere reconsiderati solo all'esito della determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



190270108670